

**ARCAT VENETO**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO**  
**VERBALE**

In data 3 aprile 2011  
alle ore 12,45  
presso Auditorium Mario Pigozzi  
in Via Fabbrica, Tregnago  
si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

**Modifica dello Statuto sociale**

Il Presidente Marco Orsega dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Flavia Conforto.

Il Presidente constata la presenza di 270 soci.

Inoltre è presente alla seduta un componente del Collegio dei Revisori dei conti .

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno che pone alla delibera dell'assemblea il cambiamento della denominazione dei Club, in seguito alla delibera dell'Assemblea nazionale. I Club degli Alcolisti in Trattamento dovranno essere, a seguito della variazione denominati "Club Alcolistici Territoriali (Metodo Hudolin)". Si propone perciò la modifica del nome in ogni articolo dello statuto vigente ove esso viene citato, nello specifico si tratta dei seguenti articoli:

- Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione regionale dei *Club degli Alcolisti in Trattamento* del Veneto: ARCAT VENETO, d'ora in avanti chiamata "Associazione"

- Art. 6

C.A.T.: *Club degli Alcolisti in Trattamento*.

A.C.A.T.: *Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento*

- Art. 8

Finalità specifiche

1) Promuovere azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità.

2) Migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie con problemi alcolcorrelati e alcolcorrelati e complessi seguendo l'approccio ecologico sociale del Professor Vladimir HUDOLIN, a questo scopo, intende sviluppare e sostenere i *Club degli Alcolisti in Trattamento* e collaborare con specifici programmi di trattamento, sia pubblici che privati; nel loro insieme tutti questi interventi si realizzeranno nella Comunità locale.

- Art. 10 Collegamento con Associazioni di ambito più vasto

1) L'Associazione, per il conseguimento dei fini di cui agli art. 7 ed 8 del presente Statuto, aderisce all' A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei *Club degli Alcolisti in Trattamento*).

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n°270; nessun voto contrario né astenuti.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91. Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 13,15 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria

Marco Orsega

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MONTEBELLUNA  
Registrato il 05.10.2011  
al N. 421 Serie 2

Liquidato Euro 416  
( ..... )  
di cui:  
per imposta ipotecaria Euro .....

TRIBUTI  
F. Pozzo

Firma su delega del Direttore Provinciale (G. Paolo Nicopio)





# **STATUTO A.R.C.A.T. VENETO**

Documento approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Aderenti  
riunita in Tregnago (VR) il 03/04/2011

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Denominazione e sede**

- 1) E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin) del Veneto: ARCAT VENETO, d'ora in avanti chiamata "Associazione".
- 2) L'Associazione ha sede presso la struttura "Il cubo" in via Tre Forni 16/3 nel Comune di Trevignano, Provincia di Treviso.

### **Art. 2**

#### **Statuto**

- 1) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Art. 3**

#### **Regolamento**

- 1) Il regolamento, deliberato dall'Assemblea Generale, disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

### **Art. 4**

#### **Efficacia dello Statuto**

- 1) Lo Statuto vincola alla sua osservazione gli Aderenti all'Associazione.
- 2) Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

### **Art. 5**

#### **Modifica dello Statuto**

- 1) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere iniziativa del Consiglio Direttivo o degli Aderenti. In questo ultimo caso le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno delle Acat Aderenti.
- 2) Il Consiglio Direttivo verifica le proposte, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
- 3) Le proposte di modifica devono essere deliberate dall'assemblea Straordinaria, con la maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.
- 4) I cambiamenti di sede, quando dovuti a cause non dipendenti dall'Associazione, potranno aver luogo su delibera del C.D, non sarà necessaria la procedura normale di modifica dello Statuto.

## **Art. 6**

### **C.A.T.:Club Alcoligici Territoriali (Metodo Hudolin). A.C.A.T.:Associazione Club Alcoligici Territoriali (Metodo Hudolin)**

- 1) Il Club è una Comunità Multifamigliare alla quale partecipano le famiglie con problemi alcol-correlati e alcol-correlati e complessi (alcol con uso di sostanze illegali, psicofarmaci ecc.).
- 2) E' una comunità multifamigliare in cui le famiglie s'incontrano per cambiare stile di vita e risolvere, in tal modo, i problemi alcol-correlati.
- 3) I Club sono parte della Comunità locale in cui operano.
- 4) Le Associazioni dei Club (ACAT) nascono per facilitare il lavoro dei Club.
- 5) Ogni ACAT si costituisce come Associazione di volontariato con un proprio statuto.
- 6) Le ACAT hanno un dimensionamento territoriale autodefinito.

## **TITOLO II: FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 7**

#### **Solidarietà**

- 1) L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e non ha fini di lucro.

### **Art. 8**

#### **Finalità specifiche**

- 1) Promuovere azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità.
- 2) Migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie con problemi alcolcorrelati e alcolcorrelati e complessi seguendo l'approccio ecologico sociale del Professor Vladimir HUDOLIN, a questo scopo, intende sviluppare e sostenere i Club Alcoligici Territoriali e collaborare con specifici programmi di trattamento, sia pubblici che privati; nel loro insieme tutti questi interventi si realizzeranno nella Comunità locale.
- 3) Rappresentare un punto di riferimento per le Acat, i Club, per i servitori insegnanti di Club e per i vari programmi e servizi, facendo proprio il principio della unità metodologica che sta alla base di tutti i programmi che in detta Associazione si riconoscono.
- 4) Rappresentare il luogo di formazione, confluenza e selezione delle iniziative di formazione permanente rivolte ai membri dell'Associazione stessa, alle famiglie della comunità locale ed alla società in generale.
- 5) Curare l'organizzazione e il rigore scientifico dei programmi e il possesso dei requisiti indispensabili, sulla scorta della documentazione dell'A.C.A.T. di appartenenza, da parte di coloro che intendono prestare il servizio di servitori insegnanti di Club.
- 6) Promuovere l'organizzazione di Convegni dei Club.
- 7) Elaborare proposte di progetti di ricerca.
- 8) Curare la raccolta dati nonché la loro elaborazione, interpretazione e diffusione.
- 9) Organizzare e sostenere iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo alcol-droga e delle dipendenze in genere.
- 10) Cooperare per la nascita e l'evoluzione di programmi relativi al sostegno delle famiglie con problemi alcol-droga correlati e della sofferenza umana in genere.

11) Cooperare con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione e della promozione della salute senza pregiudiziali legate a motivi metodologici, ideologici, religiosi, e di nazionalità.

#### **Art. 9**

##### **Ambito di attuazione delle finalità**

1) Le finalità dell'Associazione si esplicano su tutto il territorio della Regione Veneto

#### **Art. 10**

##### **Collegamento con Associazioni di ambito più vasto**

1) L'Associazione, per il conseguimento dei fini di cui agli art. 7 ed 8 del presente Statuto, aderisce all' A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali – metodo Hudolin).

2) Per il conseguimento degli stessi fini l'Associazione collabora con le altre analoghe Associazioni operanti in Italia e in paesi esteri ove si possano sviluppare i Club.

3) L'Associazione può aderire ad Associazioni analoghe a carattere sopranazionale.

### **TITOLO III: GLI ADERENTI**

#### **Art. 11**

##### **Aderenti**

1) Sono "Aderenti" all'Associazione con diritto di voto le ACAT della Regione Veneto che, condividendo le finalità dell'organizzazione, mosse da spirito di solidarietà, sostenendo regolarmente le attività dei Club del loro territorio, chiedono di essere iscritte.

2) Per poter essere iscritta come aderente ogni Acat richiedente dovrà, a sua volta, essere iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato o comunque operare nel pieno rispetto della legge nazionale 266/1991 e della legge regionale 40/1993.

3) Ogni Acat sarà rappresentata dal suo Presidente o, in caso di impedimento, da persona da lui delegata.

#### **Art. 12**

##### **Membri d'onore**

1) L'Assemblea Generale può nominare un "Presidente Onorario dell'Associazione" che può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed all'Assemblea Generale.

2) L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente dell'Associazione, in seguito a segnalazione delle Acat o dei Club, può nominare "Membri d'Onore dell'Associazione" persone che abbiano collaborato in modo ritenuto significativo al sostegno, alla promozione e alla diffusione dell'approccio ecologico sociale o abbiano acquisito benemeritenze nell'ambito della vita Associativa.

3) I Membri d'onore hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto.

#### **Art. 13**

##### **Diritti**

- 1) Gli Aderenti hanno il diritto – dovere di eleggere i propri Presidenti che costituiranno il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 2) Gli Aderenti hanno il diritto-dovere di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.
- 3) Gli Aderenti, purché preventivamente autorizzati dal Presidente hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività prestata nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14**

##### **Doveri**

- 1) Gli Aderenti devono svolgere la propria attività al servizio dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- 2) Il comportamento verso gli altri Aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e buona fede.
- 3) Gli Aderenti hanno il dovere di contribuire al sostegno economico dell'Associazione versando periodicamente le liberalità come stabilito dalla Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.
- 4) Ogni Aderente, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed il regolamento Sociale dell'Arcat Veneto.
- 5) Lo Statuto di ogni ACAT deve essere depositato presso la Segreteria dell' Arcat Veneto, eventuali modifiche devono essere comunicate tempestivamente, unitamente al nuovo testo dello Statuto Sociale, allegando copia del verbale di Assemblea degli Organi che hanno deliberato le variazioni.

#### **Art. 15**

##### **Esclusione**

- 1) E' motivo di esclusione il venir meno delle precondizioni di rispetto della legge nazionale 266/1991 e della legge regionale 40/1993 in ogni loro parte.

### **TITOLO IV: GLI ORGANI**

#### **Art. 16**

##### **Indicazione degli organi**

- 1) Sono organi dell'Associazione:
  - a) L'Assemblea Generale (o degli Aderenti)
  - b) Il Presidente
  - c) Il Consiglio Direttivo
  - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Capo I** **L'Assemblea Generale**

### **Art. 17** **Composizione**

- 1) L'Assemblea Generale è composta dai delegati delle Acat aderenti dell'Associazione.
- 2) Ogni Acat ha diritto ad un delegato per ogni Club iscritto al Registro Regionale dei Club curato annualmente dall'Arcat su informazioni delle Acat.
- 3) Ogni Club non può avere più di un delegato.
- 4) Il numero dei costituenti l'Assemblea Generale, fatti salvi i membri di diritto, è pari al numero dei Club iscritti al Registro Regionale dei Club.
- 5) All'Assemblea Generale partecipano di diritto: il Presidente, i Vicepresidenti, i membri del Consiglio Direttivo, i Membri d'onore.
- 6) L'Assemblea Generale è presieduta da un Presidente nominato dagli Aderenti.

### **Art. 18** **Convocazione**

- 1) L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, per la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
- 2) In via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente, o su richiesta scritta firmata da almeno la metà degli Aderenti più uno per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale.
- 3) Il Presidente convoca l'Assemblea Generale mediante avviso scritto, fatto pervenire ai singoli Club tramite le Acat aderenti e affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno con l'indicazione della data, dell'ora delle convocazioni e del luogo di svolgimento.

### **Art. 19** **Validità dell'Assemblea Generale**

- 1) L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita:
  - in prima convocazione, quando interviene almeno la metà più uno dei delegati con diritto di voto,
  - in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
- 2) L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita quando il Presidente, consultato l'elenco dei delegati delle Acat, in precedenza presentato dal segretario dell'Assemblea dal segretario dell'Associazione, constata la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti.
- 3) Il delegato designato, in caso di impossibilità a partecipare, può, a sua volta, delegare un altro membro di Club, è ammessa una sola delega per persona.
- 4) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

### **Art. 20** **Votazione**

- 1) L'Assemblea è regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di esecuzione.
- 2) L'Assemblea Generale delibera a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

3) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.

4) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli Aderenti ed i delegati.

#### **Art. 21**

##### **Verbalizzazione**

1) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea (scelto dal Presidente) e da questi sottoscritto unitamente al Presidente.

2) Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

3) Ogni Componente ha diritto di consultare il verbale e di richiederne copia.

### **Capo II: Consiglio Direttivo**

#### **Art. 22**

##### **Composizione**

1) Il Consiglio Direttivo è composto da: un Presidente che lo presiede, dai Vicepresidenti, in numero da uno a tre, e dai Presidenti delle Acat aderenti.

2) Il Consiglio Direttivo non ha una scadenza poiché si rinnova automaticamente con il rinnovarsi dei Presidenti delle Associazioni aderenti dell'Arcat.

3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

4) I Consiglieri, in caso di assenza, potranno farsi sostituire nelle riunioni del Direttivo Arcat Veneto da un altro membro dell'ACAT di appartenenza, con delega scritta per avere diritto di voto.

#### **Art. 23**

##### **Convocazione e presidenza**

1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno cinque volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

2) La prima riunione del Consiglio Direttivo è convocata e presieduta dal componente più anziano per età, le successive dal Presidente dell'Associazione.

3) Al Consiglio Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, i membri dei Club del Veneto.

### **Capo III: Il Presidente ed i Vice Presidenti**

#### **Art. 24**

##### **Elezione**

1) Il Presidente viene eletto con autonoma votazione.

2) Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale in apposita convocazione e con la maggioranza semplice degli aventi diritto.

3) I Vice-Presidenti, proposti dal Presidente, vengono ratificati dal Consiglio Direttivo e durano in carica per tutto il periodo del mandato del Presidente.

#### **Art. 25**

##### **Compiti**

1) Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli Atti giuridici che la impegnano.

2) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con terzi e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

- 3) Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea Generale, cura che sia custodito presso la segreteria dell'Associazione, dove può essere consultato dagli associati.
- 4) Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi.
- 5) Egli provvede al buon funzionamento dell'Associazione ed attua le delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
- 6) L'Assemblea Generale, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.
- 7) Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
- 8) In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso, nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.
- 9) In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, tutte o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri ad un Vicepresidente.
- 10) In caso di assenza definitiva del Presidente, il Consiglio Direttivo non decade, il Vicepresidente più anziano assume temporaneamente la carica di Presidente per garantire l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, in seduta straordinaria, dell'Assemblea Generale per la elezione del nuovo presidente e l'insediamento del Consiglio Direttivo. Detta Assemblea Generale deve essere convocata entro sessanta giorni.
- 11) Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo decadono il Consiglio ed il Presidente. Tuttavia il Presidente rimane operativo per garantire l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, in seduta straordinaria, dell'Assemblea Generale per la elezione del nuovo presidente e l'insediamento del Consiglio Direttivo. Detta Assemblea Generale deve essere convocata entro sessanta giorni.
- 12) Le cariche sociali sono incompatibili con la partecipazione a qualsiasi attività remunerativa dell'Associazione.

#### **Capo IV: Collegio dei revisori dei conti**

##### **Art. 26**

##### **Costituzione e compiti**

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
- 2) Il Collegio ha un Presidente che viene eletto dal Collegio stesso.
- 3) I revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea Generale, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- 4) La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. I componenti supplenti subentrano, in ordine di anzianità, agli effettivi venuti a mancare per qualsiasi motivo.
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del suo Presidente.
- 6) Il Collegio dei Revisori dei Conti:
  - a) esamina i bilanci preventivi, consuntivi e relative variazioni e redige la prescritta relazione;
  - b) effettua il controllo sulla gestione dell'Associazione e il riscontro della legittimità degli atti;
  - c) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
  - d) assiste senza diritto di voto alle riunioni degli organi deliberanti.
- 7) Il Collegio dei Revisori dei Conti opera con le norme stabilite dal Codice Civile.

## **TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE**

### **Art. 27**

#### **Descrizione**

- 1) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - a) beni mobili ed immobili;
  - b) contributi;
  - c) donazioni, lasciti ed erogazioni;
  - d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  - e) ogni altro tipo di entrata ai sensi della Legge 266/91.

### **Art. 28**

#### **I beni**

- 1) I beni dell'Associazione sono immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 2) I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
- 3) I beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere accettati in comodato.
- 4) I beni mobili, i beni registrati immobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell' inventario, che è depositato presso la sede stessa.

### **Art. 29**

#### **Contributi**

- 1) L'importo e le modalità di versamento del contributo associativo periodico sono stabiliti dall'Assemblea Generale.
- 2) Eventuali contributi straordinari, elargiti dagli Aderenti o da altre persone fisiche o giuridiche, sono accettati dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 30**

#### **Rimborsi e compensi**

- 1) I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni, sono accettati dall'Assemblea.
- 2) L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

### **Art. 31**

#### **Erogazioni, donazioni e lasciti**

- 1) Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati (gli ultimi con il beneficio dell'inventario) dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

### **Art. 32**

#### **Proventi derivanti da attività marginali**

- 1) I proventi derivanti da attività marginali devono trovare allocazione in apposita voce in bilancio.
- 2) L'Assemblea Generale delibera sull'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della Legge 266/91.

### **Art. 33**

#### **Devoluzione dei beni**

- 1) In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad Associazioni di volontariato stabilite dall'Assemblea Generale nell'ultima sua riunione.
- 2) I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti al proprietario.

## **TITOLO VI: IL BILANCIO**

### **Art. 34**

#### **Bilancio consuntivo e bilancio preventivo loro contenuto e formazione**

- 1) Il bilancio associativo è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 2) Il bilancio consuntivo contiene, raggruppate per categorie, tutte le voci di spesa e di entrata relative all'esercizio ed è accompagnato da una relazione esplicativa.
- 3) Il bilancio preventivo contiene, raggruppate per categoria, le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio successivo ed è accompagnato da una relazione esplicativa.
- 4) Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono elaborati dal Presidente che prepara anche le relazioni ai bilanci e li sottopone all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Direttivo, prima di presentarli in Assemblea.

### **Art. 35**

#### **Approvazione del bilancio**

- 1) Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza.
- 2) Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni socio.
- 3) Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di dicembre.
- 4) Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni socio.

## **TITOLO VII: LE CONVENZIONI**

### **Art. 36**

#### **Deliberazione delle convenzioni**

- 1) Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 2) Copia di ogni convenzione è custodita nella sede dell'Associazione.

### **Art. 37**

#### **Stipula della convenzione**

- 1) La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

### **Art. 38**

#### **Attuazione della convenzione**

- 1) Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

## **TITOLO VIII: DIPENDENTI E COLLABORATORI**

### **Art. 39**

#### **Dipendenti**

- 1) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti nei limiti stabiliti dalla Legge n. 266 del 1991.
- 2) I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla Legge.
- 3) I dipendenti sono assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

### **Art. 40**

#### **Collaboratori di lavoro autonomo**

- 1) L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, entro i limiti stabiliti dalla Legge come da art. 38 dello Statuto.
- 2) I rapporti fra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge.
- 3) I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

## **TITOLO IX: LA RESPONSABILITÀ**

### **Art. 41**

#### **Responsabilità ed assicurazione degli aderenti**

- 1) I Volontari dell'Associazione che prestano la loro attività sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

### **Art. 42**

#### **Assicurazione dell'Associazione**

- 1) L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche ai danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
- 2) L'Associazione può assicurarsi per danni derivanti da sue responsabilità contrattuali ed extra contrattuali.

## **TITOLO X: RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI E SOGGETTI.**

### **Art. 43**

#### **Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici**

- 1) L'Associazione collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità generali di solidarietà civile, culturale e sociale e delle proprie finalità specifiche enunciate nell' art. 8 del presente Statuto.

### **Art. 44**

#### **Scioglimento dell'Associazione**

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione, se deliberato dall'Associazione e non imposto da eventi esterni, dovrà essere deciso dall'Assemblea Straordinaria, che dovrà deliberare sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli aventi diritto al voto. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà anche il nome dell'ente al quale verrà devoluta ogni attività residua.

## **TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 45**

#### **Disposizioni finali**

1) Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle Leggi vigenti, alle norme Costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.